VIA: dal Ministero dell`ambiente chiarimenti sul contributo

11 Gennaio 2005

Con la Circolare 18 ottobre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004, il Ministero dell`ambiente ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti da porre in essere in sede di presentazione dell`istanza di VIA statale, previsti dall`art. 27 della Legge 136/1999.

Tale norma ha infatti introdotto l`obbligo per coloro che devono presentare domanda di Valutazione d`Impatto Ambientale su interventi assoggettati alla procedura di VIA statale (art. 1, DPCM 377/1988), di versare allo Stato un contributo pari allo 0,5 del valore delle opere da realizzare, qualora esso superi i 5 milioni di Euro.

Il contributo è finalizzato a sostenere le spese attinenti a questa procedura ed è pertanto assegnato al Ministero dell`ambiente, presso cui operano le due Commissioni VIA, quella ordinaria e quella speciale per le opere nazionali strategiche di cui al D.Lgs. 190/2002.

In particolare, la Circolare precisa che l`istanza di VIA – da presentare al Ministero dell`ambiente, Direzione per la salvaguardia ambientale, Divisione III, Via Cristoforo Colombo 44, 00147, ROMA – dovrà essere accompagnata da una dichiarazione giurata o da una autocertificazione con cui si attesti il valore complessivo dell`opera da realizzare e l`ammontare del relativo contributo.

La dichiarazione giurata o l`autocertificazione dovranno essere prodotte del legale rappresentante del committente dell`opera da sottoporre a VIA ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell`ufficio ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all`Albo responsabile del progetto o dello studio di impatto ambientale.

La dichiarazione giurata relativa al valore delle opere dovrà essere trasmessa al Ministero dell`ambiente anche nel caso in cui il valore dell`opera sottoposta a VIA sia inferiore a 5 milioni di Euro e quindi il contributo non sia dovuto.

La Circolare precisa che per “valore complessivo dell`opera”” deve intendersi la

stima dettagliata del “costo dei lavori”” (ossia tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell`opera, incluse le opere di mitigazione e quelle previste dallo studio di impatto ambientale nonchè gli oneri per la sicurezza) e delle “spese generali”” (ossia tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio d`impatto ambientale, alla direzione dei lavori, ad attività di consulenza, spese per pubblicità, rilievi, accertamenti, indagini, collaudo tecnico amministrativo e statico, per allacciamenti ai servizi pubblici nonchè spese per imprevisti), anch`esse a loro volta articolate secondo le singole voci di costo. Tutte le somma dovranno essere comprensive di IVA.

Insieme alla domanda di VIA ed alla attestazione di cui sopra, il proponente l`opera dovrà produrre l`originale della quietanza rilasciata dalla sezione territorialmente competente della Tesoreria o della ricevuta di conto corrente postale comunque intestata alla suddetta Tesoreria, pena il mancato avvio del procedimento di Valutazione d`impatto ambientale.

Qualora nel corso dell`istruttoria dovesse emergere la necessità di modificare il progetto presentato, insieme alle modifiche progettuali dovranno essere trasmesse al Ministero la dichiarazione con il valore aggiornato del costo dell`opera e l`attestazione del pagamento dell`eventuale relativo saldo.

1899-Circolare Ministero Ambiente del 18 ottobre 2004.pdfApri